



Convenzione Quadro

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

e

WÄRTSILÄ ITALIA S.p.A.

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo", in persona del Magnifico Rettore prof. Maurizio Fermeglia, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014

e

Wärtsilä Italia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Sergio Razeto, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Wärtsilä Italia Spa medesima, in Bagnoli della Rosandra n.334, San Dorligo della Valle (TS), di seguito denominata anche "WIT",

premesse che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e della didattica internazionale;
- l'Università e WIT – di seguito semplicemente denominate anche "Parti" – intrattengono, oramai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici;
- WIT, forte delle conoscenze strategiche acquisite nell'ambito del settore di business che la contraddistingue, con l'intendimento di rimanere in contatto con il mondo scientifico, si

propone di estendere la sua collaborazione all'attività didattica, sia a compendio della formazione accademico-professionale, sia per fornire una migliore conoscenza del mercato del lavoro, oltre ad offrire applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di Laurea , Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, nonché strutture per tirocinio;

- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente “Accordo” - promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca applicata, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità.

In particolare, l'Università si prefigge di:

- promuovere una maggior integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;
- favorire in generale lo sviluppo dell'attività di ricerca in settori altamente qualificati;
- attrarre studenti verso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
- far conoscere agli studenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura WIT, una delle maggiori realtà aziendali del territorio.

WIT si prefigge di:

- implementare la propria immagine non solo nel contesto territoriale, ma a livello nazionale e internazionale;
- favorire la diffusione della conoscenza del proprio peculiare settore di business;
- offrire opportunità di specializzazione a laureandi e neolaureati.

Tale forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un'intesa

di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a successivi contratti la disciplina attuativa.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei predetti ambiti.
- 1.2 WIT dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per attività didattiche, prevalentemente presso la sede di WIT a San Dorligo della Valle quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Magistrale;
 - lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse Wärtsilä /Università di Trieste, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di Wärtsilä ;
 - lo svolgimento di stage, anche post laurea o post master.
- 1.3 WIT dichiara altresì la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per ulteriori attività didattiche quali:
- l'organizzazione di visite aziendali;
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari sia in Università sia presso lo stabilimento di WIT in San Dorligo della Valle.
- Il calendario degli eventi predetti verrà programmato all'inizio di ogni anno.
- 1.4 Le Parti convengono di rendersi disponibili a un uso congiunto dei reciproci laboratori

che opererà secondo le modalità e i termini descritti nei successivi articoli e che opererà nell'ambito della collaborazione reciproca di cui al presente accordo. Altresì le Parti intendono promuovere l'uso condiviso dei laboratori affinché si possano raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell'ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune.

Articolo 2 – Attività di collaborazione

2.1. Le Parti intendono attuare una collaborazione, regolamentata da ulteriori appositi accordi scritti, e che si articolerà anche mediante:

- uso dei Laboratori – collocato nelle Aree definite al successivo art. 3, con destinazione, totale o parziale, all'esercizio di attività congiunte;
- svolgimento congiunto di attività di ricerca di base di comune interesse;
- svolgimento congiunto di ricerche applicate nei settori navale e industriale;
- gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
- acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e borsisti;
- altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite.

2.2 Nel caso gli accordi attuativi siano a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, ferma la totale libertà negoziale di WIT. Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2.3 L'Università e le proprie strutture organizzative, nell'attuazione della presente Convenzione, non potranno, in alcun modo, svolgere attività che siano in concorrenza



con le proprie attività istituzionali; in caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 11 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 3 – Ubicazione delle attività

3.1. Le Parti convengono, sin d'ora, che le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:

- 1) in apposite aree presso i Laboratori di Ricerca localizzati nella Sede dell'Università, appositamente attrezzati a cura dell'Università, che rimarrà unico proprietario di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che WIT ne avrà l'utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo;
- 2) in apposite aree dello stabilimento di WIT, denominate Laboratorio; WIT rimarrà l'unica proprietaria di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che l'Università ne avrà l'utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo.

3.2 Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici dell'Università le Parti dovranno concordare, ove possibile, le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

3.3 Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 4 – Costituzione del Comitato Scientifico

4.1 Al fine di coordinare e monitorare quanto previsto dal presente Accordo, entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, verrà istituito un Comitato Scientifico composto da minimo una persona del corpo docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e da un dipendente di WIT delegati dai responsabili della presente convenzione come definiti nell'art. 10.1.

4.2 Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza dei due suoi componenti che di volta in volta inviteranno le persone di ambo le parti più inerenti al tema discusso.

Articolo 5 – Competenze del Comitato Scientifico

5.1 Il Comitato, cui è affidata l'attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività del presente Accordo, ha – in particolare – le seguenti competenze:

- definizione del contenuto e del calendario dei seminari tenuti da ambo le parti.
- monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all'interno dei progetti condivisi;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale e uniforme dell'attività svolta nell'uso congiunto dei laboratori;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo;

5.2 Tutte le decisioni che importino l'assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica, rimarrà comunque in capo alle Parti del presente Accordo, non essendo di competenza del Comitato Scientifico.

Articolo 6 – Riservatezza e Tutela dei dati personali

6.1 Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che verranno di volta in volta stabilite e specificate nei singoli contratti di ricerca e/o di sviluppo) nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.

6.2 Le Parti si obbligano a fare osservare l'impegno di cui al punto precedente del presente articolo a tutti coloro che – sotto qualsiasi forma – collaboreranno con le stesse, rispondendone nei confronti dell'altra Parte.

6.3 I dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati

7.1 Le Parti si impegnano a non pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall'attività del laboratorio congiunto, così come dei lavori di ricerca e di tesi, senza l'assenso scritto sul testo da pubblicare della controparte.

7.2 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 8 – Diritto di protezione della proprietà intellettuale

8.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell'ambito del presente accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi. La titolarità di questi ultimi, seguirà il principio generale di esclusività qualora conseguiti dall'attività di una sola delle parti e di contitolarità qualora conseguiti da attività congiunte di entrambe le parti.

8.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi

9.1 Ciascuna parte potrà chiedere di utilizzare i segni distintivi dell'altra parte (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità del presente accordo, ivi incluse le finalità promozionali e di diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati, comunque in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione e il decoro dei contraenti.

Ad ogni modo sarà necessaria una richiesta formale per il caso specifico.

Articolo 10 – Risorse

10.1 Il personale impiegato nei Laboratori sarà costituito da personale messo a disposizione dalle Parti coinvolte.

10.2 L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di WIT, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli



studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di WIT.

WIT garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

10.3 Le parti sono obbligate per l'intera durata del contratto al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 11 – Limitazione di responsabilità

11.1 WIT non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni di WIT né può assumere obbligazioni per conto di Controparte. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti da WIT.

Articolo 12 – Responsabili e comunicazioni

12.1 I responsabili del presente accordo, sono:

- per l'Università il prof. Alberto Francescutto, delegando per il Comitato Scientifico il prof. Marco Biot;
- per WIT il dott. Raffaele Luca Alfonso Ferrio, HR Director, delegando per il Comitato Scientifico l'ing. Carlo Pestelli;

12.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (eventualmente anticipata via fax o posta elettronica), ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Università: Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste;
 - quanto a WIT: Wäritsilä Italia Spa, Bagnoli della Rosandra n.334, 34018 San Dorligo della Valle (TS)- tel. 0403195000;
- o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

Articolo 13 – Risoluzione delle controversie

- 13.1 Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.
- 13.2 Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Articolo 14 – Durata dell'Accordo

- 14.1 La durata del presente Accordo è convenuta in anni 5 (cinque) dalla data della stipula ed è prorogabile per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni o altro periodo da concordare tra le Parti mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno due mesi prima della scadenza.
- 14.2 I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di 45 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Articolo 15 – Spese

- 15.1 La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
- 15.2 Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
- 15.3 La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa

Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 1° luglio 2014

Università degli Studi di Trieste


Wärtsilä Italia S.p.A.

Il Rettore


L'Amministratore Delegato

prof. Maurizio Fermeglia

ing. Sergio Razeto



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Fermeglia', is written above a horizontal line.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sergio Razeto', is written above a horizontal line.